



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Assicurazione Viaggi

Incendio

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto



Vittoria
Assicurazioni

Sezione Incendio

1 - Glossario pag. 3

2 - Condizioni Sezione Incendio pag. 6

Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Spese per demolizione e sgombero	2.1	Non previsto	Non prevista	euro 1.200,00
Oggetti pregiati e preziosi	2.1	Non previsto	Non prevista	20% della somma indicata in polizza
Denaro	2.1	Non previsto	Non prevista	5% della somma indicata in polizza
Capi di vestiario, oggetti personali, Preziosi, denaro	2.1	Non previsto	Non prevista	10% della somma assicurata col massimo della metà di ogni limite di indennizzo previsto per "Oggetti pregiati e preziosi" e "Denaro"
Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso	2.1	Non previsto	euro 10.000	50% dell'importo liquidabile a termini di polizza
Prodotti alimentari in refrigerazione	2.1	10%	Non prevista	euro 500,00 per sinistro
Acqua condotta	2.2	Non previsto	euro 200,00	Non previsto
Danni elettrici	2.2	Non previsto	euro 150,00	euro 1.000,00 per sinistro
Eventi atmosferici	2.2	Non previsto	euro 500,00	80% della somma assicurata in polizza
Eventi sociali e politici	2.2	Non previsto	euro 500,00	80% della somma assicurata in polizza

Beni assicurati: quelli descritti alla relativa Definizione di Contenuto per cui è riportata in polizza la relativa Somma Assicurata e ubicati presso la Dimora abituale dell'Assicurato.

Collezioni: si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.

Contenuto: il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, impianti non fissi (di prevenzione e/o allarme, trasformatori di corrente, adattatori ecc...), armadi forti, casseforti, **oggetti di vestiario ed indumenti in genere**, effetti personali, documenti personali, **oggetti pregiati, preziosi**, come di seguito definiti, **denaro**, provviste di famiglia, elettrodomestici compresi i relativi accessori di pertinenza (es. tubi di carico o scarico), e quant'altro di inerente l'abitazione comprese rivestimenti e moquettes, nonché veicoli, a motore e non (esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge), il tutto anche se riposto nelle Dipendenze, siano o no separate e, **per i capi di vestiario, gli oggetti personali, i preziosi e il denaro, anche nei locali di villeggiatura o presso alberghi e pensioni.**

È compreso, altresì, il mobilio, l'arredamento e l'attrezzatura di uffici o studi professionali, purchè di proprietà dell'Assicurato, ed esistente in locali comunicanti con l'abitazione stessa. Sono inoltre comprese le eventuali addizioni e migliorie apportate dall'Assicurato che risulti locatario dei locali ove sono riposti i Beni sopra elencati. Si intende escluso quando rientra, per definizione, nella voce Fabbricato.

Dimora abituale: quella corrispondente alla Residenza anagrafica del Contraente/Assicurato e dei suoi Familiari conviventi, oppure quella in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

Dipendenze: per "Dipendenze" si intendono tutti quei vani che, pur non essendo strettamente necessari all'utilizzo di quelli principali che costituiscono l'abitazione, ne integrano la funzione e, più in generale, hanno un'autonomia di utilizzo derivante dalla particolare collocazione all'interno dell'unità immobiliare (locali sottotetto o interrati/seminterrati, o costituenti immobili a se stanti posti nell'area di pertinenza del Fabbricato). Si considerano tali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: cantine, ripostigli, Solai, garage, legnaie ecc., siano essi comunicanti o meno con l'abitazione.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'intera costruzione edile, destinata ad abitazione, comprese recinzioni e dipendenze (alberi fotovoltaici, pannelli solari e/o fotovoltaici, centrale termica, box e simili purché stabilmente fissati al suolo) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, compresi Fissi ed Infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria nonché gli attacchi fissi a parete degli impianti elettrici ed idraulici (prese – rubinetti ecc...) e punti terminali dei relativi impianti, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tinteggiature,

tappezzerie, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, escluso quanto rientra per definizione nella voce contenuto.

Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère" (fratellastro), "demi-soeur" (sorellastra), nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti di primo grado dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Fissi: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Furto: è colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale).

Franchigia: la somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente.

Implosione: eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Lastre: vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide.

Oggetti pregiati: quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio e non aventi particolare pregio e valore artistico, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.

Opere D'arte: oggetti di particolare pregio e di valore artistico, esclusi i gioielli e Preziosi in genere, il cui mercato di riferimento è quello dell'arte e/o dell'antiquariato.

Preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso, per uso domestico o personale, Collezioni.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, per anno assicurativo, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile (regola proporzionale).

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua Dimora Abituale come risultante da certificato anagrafico.

Scoperto: la percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di enti e/o contenitori solidi e cavi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, macchinari, impianti, serbatoi e contenitori in genere) per eccesso di pressione interna derivante da cause accidentali e non dovuta ad esplosione e/o cedimento strutturale. Per eccesso di pressione si intende un valore superiore al massimo tollerabile dall'ente in condizioni normali di esercizio. Tale valore massimo è quello indicato dalla scheda prodotto realizzata dal costruttore. In assenza di scheda prodotto si farà riferimento al valore massimo desumibile dalle specifiche tecniche dell'ente oppure, in assenza, al valore indicato nelle procedure scritte poste in atto dall'Assicurato. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Serramenti: manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nell'abitazione (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano non si considerano Solai.

Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore a nuovo: per il Contenuto, esclusi gli oggetti pregiati, i preziosi e gli oggetti d'arte costituenti mobilio, i documenti personali, ma comprese le pellicce: il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove uguali oppure equivalenti.

Per oggetti pregiati (escluse pellicce), oggetti d'arte costituenti mobilio e preziosi: il valore di mercato al momento del Sinistro.

2 - CONDIZIONI SEZIONE INCENDIO (SEZIONE OPZIONALE, VALIDA SE ED IN QUANTO RICHIAMATA ESPRESSAMENTE SUL SIMPLO DI POLIZZA)

Premessa.

Le Garanzie della presente Sezione, fino alla concorrenza della Somma Assicurata prescelta indicata in Polizza, operano per il Contenuto dell'abitazione (Dimora abituale) dell'Assicurato, durante il Viaggio dal Medesimo effettuato e per il periodo di copertura indicato in Polizza, a condizione che i Fabbricati:

- siano costruiti in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali Incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento; sono ammessi materiali diversi nei Solai, nelle strutture portanti del Tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;
- siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali (cantinati e seminterrati non sono considerati piano se la loro superficie non supera 1/4 dell'area coperta dal Fabbricato);
- siano dotati di canne fumarie opportunamente coibentate in funzione del sistema di riscaldamento utilizzato e comunque conformi alle norme vigenti al momento dell'edificazione del Fabbricato, oppure se installate successivamente, così come previsto dalla norma UNI 9615 e s.m.i.;
- siano situati sul territorio Italiano.

2.1 – Rischi assicurati

È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al Contenuto - anche se di proprietà di terzi - dell'abitazione (Dimora abituale) dell'Assicurato, esclusivamente dagli Eventi Coperti di seguito indicati.

Eventi Coperti:

- a) Incendio;
- b) fulmine;
- c) Scoppio o Esplosione non causati da ordigni esplosivi;
- d) implosione;
- e) caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- f) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell'Assicurato;
- h) Furto di Fissi ed Infissi e guasti cagionati agli stessi dai ladri;
- i) rovina di ascensori o montacarichi;
- j) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto (non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione), dagli impianti per la produzione di calore facenti parte del Fabbricato, purché siano collegati mediante adeguate condutture ad appositi camini.

Inoltre, se conseguenti agli eventi precedentemente descritti, l'Impresa indennizza:

- i danni causati alle cose assicurate da eventi che abbiano colpito le stesse oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, a seguito di:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od Idraulica;

- mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico i residuati del Sinistro. Tali spese saranno rimborsate fino alla concorrenza massima di € 1.200,00 per anno assicurativo.

Si intendono inoltre compresi in Garanzia:

1) **Oggetti pregiati e Preziosi**

l'Impresa non sarà tenuta a pagare, rispetto alla Somma Assicurata indicata in Polizza, **Indennizzo superiore al 20% della somma stessa per anno assicurativo;**

2) **Denaro**

l'Impresa, non sarà tenuta a pagare, rispetto alla Somma Assicurata indicata in Polizza, **Indennizzo superiore al 5% della somma stessa per anno assicurativo;**

3) **Capi di vestiario, oggetti personali, Preziosi, denaro**

tali enti si intendono in garanzia anche quando portati con sé **dall'Assicurato** e/o dai suoi Familiari conviventi in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, temporaneamente occupati dagli stessi e **limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo**, ubicati nei Paesi dell'Unione Europea, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

L'Impresa non sarà tenuta a pagare, rispetto alla Somma Assicurata indicata in Polizza e per anno assicurativo, Indennizzo superiore al 10% della somma stessa con il massimo della metà di ogni limite di Indennizzo indicato ai precedenti punti 1) "Oggetti pregiati e preziosi" e 2) "Denaro".

4) **Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso**

per le sole unità abitative dotate di "apparecchi a focolare chiuso" (così come definiti dalla norma UNI 10683), **L'Impresa non sarà tenuta a pagare somma superiore al 50% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, e con applicazione di una Franchigia di € 10.000,00.** per danni da Incendio riconducibili a installazioni difformi dalle norme vigenti al momento dell'edificazione del Fabbricato oppure, se installati successivamente, così come previsto dalle norme UNI 10683 e UNI 9615 e s.m.i.;

5) **Prodotti alimentari in refrigerazione**

a parziale deroga dell'art. 2.3 "Esclusioni", lettera h), vengono indennizzati i soli danni causati da:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero

purché conseguenti:

- **a Sinistri indennizzabili a termini di Polizza;**
- **all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero.**

L'Impresa, non sarà tenuta a pagare, rispetto alla Somma Assicurata indicata in Polizza, Indennizzo superiore ad € 500,00 per Sinistro e per anno assicurativo previa applicazione di uno Scoperto del 10%.

2.2 – Garanzie Complementari

La Garanzia si intende estesa ai seguenti Eventi:

a) Acqua condotta

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2.3 "Esclusioni", lettera a) punto 4), risponde dei danni materiali e diretti causati al Contenuto da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel Fabbricato in cui è ubicata l'abitazione (Dimora abituale) dell'Assicurato.

L'Impresa non risponde di:

- danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia di € 200,00.

b) Danni elettrici

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2.3 "Esclusioni", lettera q), si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i danni materiali e diretti al Contenuto dell'abitazione (Dimora abituale) dell'Assicurato, non dovuti ad usura o manomissione o a difetti di manutenzione, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Si intendono altresì esclusi i danni a software, da rotture derivanti da vizi di costruzione o difetto di installazione, nonché i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di una Franchigia di € 150,00.

In nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più Sinistri nel corso dell'annualità assicurativa, somma maggiore di € 1.000,00.

c) Eventi Atmosferici

L'Impresa a parziale deroga dell'art. 2.3 "Esclusioni", lettera k), indennizza i danni materiali e diretti causati al Contenuto dell'abitazione (Dimora abituale) dell'Assicurato da:

- uragano;
- bufera;
- tempesta;
- vento e cose da esso trasportate;
- trombe d'aria;
- gelo;
- grandine

quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di enti assicurati e non.

La garanzia è estesa anche ai danni da bagnamento che si verificassero al **Contenuto**, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti od ai Serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

Negli stessi termini la garanzia opera anche per i danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, **sempreché il Fabbricato assicurato sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve.**

Agli effetti della presente Garanzia Complementare:

- **il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia di € 500,00;**
- **in nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo Sinistro, somma superiore all'80% della Somma Assicurata indicata in Polizza.**

d) Eventi sociali e politici

L'Impresa, **a parziale deroga dell'art. 2.3 "Esclusioni", lettera d)**, indennizza i seguenti danni causati al Contenuto dell'abitazione (Dimora Abituale) dell'Assicurato:

- i danni materiali e diretti da Incendio, Esplosione e Scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- gli altri danni materiali e diretti causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- i danni avvenuti nel corso di occupazione (**non militare**) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, l'Impresa non indennizzerà le distruzioni, i guasti od i danneggiamenti di cui al punto precedente anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

L'Impresa non sarà tenuta a pagare Indennizzo superiore all'80% della Somma Assicurata indicata in Polizza, previa detrazione di una Franchigia di € 500,00.

2.3 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) causati da:

- 1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- 2) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- 3) formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rotture e rigurgiti dei sistemi di scarico, occlusione di condutture, intasamento di gronde e pluviali;
- 4) acqua condotta, spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta e da gas (salvo quanto previsto all'art. 2.2 "Garanzie complementari", punto a);
- 5) slavine, valanghe;
- 6) stillicidio o umidità;
- 7) cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, vento, grandine o trombe d'aria;

b) a cose mobili all'aperto. L'esclusione non si applica in caso di danni da Incendio, Esplosione o Scoppio e da "eventi sociali e politici";

c) ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;

d) determinati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare ed invasione, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi

- quelli di terrorismo o sabotaggio (salvo quanto previsto all'art. 2.2 "Garanzie complementari", punto d);
- e) determinati da confisca, o requisizione, o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate;
 - f) indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati;
 - g) da imbrattamento cagionato da atto doloso o vandalico;
 - h) conseguenti a mancata o anomala produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di liquido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti in Polizza (salvo quanto previsto all'art. 2.1 "Rischi assicurati", punto 5);
 - i) determinati da Esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
 - j) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
 - k) determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, trombe d'aria, uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, gelo e grandine (salvo quanto previsto all'art. 2.2 "Garanzie complementari", punto c);
 - l) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
 - m) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
 - n) da smarrimento o da Furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata questa garanzia;
 - o) subiti in occasione di eventi atmosferici da Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tendo e tensostrutture e simili, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - p) Furto di Fissi ed Infissi costituenti accesso a cantine, soffitte, box e dipendenze in genere, nonchè i guasti cagionati agli stessi dai ladri;
 - q) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchi mobili elettrici, apparecchi fonoaudiovisivi, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione (salvo quanto previsto all'art. 2.2 "Garanzie complementari", punto b));
 - r) Lastre.

2.4 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese, comprese quelle per i guasti alle cose assicurate prodotte dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio, sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile);
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure all'Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di evento di sospetta origine dolosa fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento d'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

2.5 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera, a giustificazione, mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

2.6 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare dell'Indennizzo è definito direttamente tra il **l'Assicurato** e l'Impresa.

Nell'eventualità di mancato accordo le Parti possono concordemente conferire, per iscritto, mandato a due Periti nominati uno dall'Impresa e uno **dall'Assicurato**.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto, su istanza anche di una sola delle Parti.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

2.7 – Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.4 "Obblighi in caso di Sinistro";
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 2.8 "Valore delle cose assicurate al momento del Sinistro";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale unitamente alle stime dettagliate, da redigersi in due esemplari, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

2.8 – Valore delle cose assicurate al momento del sinistro

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta stimando il relativo "valore a nuovo".

2.9 – Forma di assicurazione

Tutte le garanzie di cui alla presente Sezione Incendio sono prestate a "primo rischio assoluto", senza, quindi, far luogo all'applicazione dell'articolo 1907 del Codice Civile.

2.10 – Determinazione del danno

L'ammontare del danno è determinato come differenza fra il "valore a nuovo" delle cose assicurate ed il "valore a nuovo" delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, fermi i limiti previsti.

L'Impresa inoltre:

- per i documenti personali pagherà le sole spese di rifacimento;
- per le carte valori pagherà il solo valore nominale indicato sulle stesse.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero Indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro 12 mesi dalla data del Sinistro, nello stesso luogo o in altra località sempreché non ne derivi aggravio all'Impresa. Se ciò non avviene, l'Impresa limita l'Indennizzo al valore delle cose al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e

smaltimento dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Tale ammontare non potrà comunque essere Indennizzato in misura superiore al doppio del valore del Contenuto al momento del Sinistro.

2.11 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Sinistro non si evidenzia nessuno dei casi previsti all'art. 2.3, lettera j), l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

2.12 – Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) l'Impresa, salvo diversa pattuizione, **non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- b) **l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'Indennizzo per essi percepito** non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) **il loro valore è dato dalla somma da essi portata.** Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

2.13 – Limite massimo dell'indennizzo

Eccettuati i casi previsti dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio, nonché quanto previsto all'art. 2.1 per le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residuati del Sinistro, **per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare Somma maggiore di quella Assicurata.**

2.14 – ASSICURAZIONE PER NUCLEO FAMILIARE

(CONDIZIONE PARTICOLARE, VALIDA SE ED IN QUANTO RICHIAMATA ESPRESSAMENTE SUL SIMPLO DI POLIZZA UNITAMENTE ALLA GARANZIA INCENDIO)

Per "Nucleo Familiare" del Contraente/Assicurato deve intendersi la totalità degli Assicurati, nominativamente indicati in Polizza, rientranti nella Definizione di "Familiare" e conviventi con il Contraente/Assicurato medesimo, purché risultanti da regolare certificazione anagrafica di stato di famiglia.

Agli effetti della presente Condizione Particolare, le Garanzie della presente Sezione operano per il Contenuto dell'abitazione (Dimora abituale) del Contraente/Assicurato, la cui ubicazione è indicata in Polizza.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB027150-INC-EDZ-0119 | ASSICURAZIONE VIAGGI | INCENDIO